

VERBALE DI ACCORDO RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA E INDENNITA'

Addì, 18 giugno 2024, a Roma, si sono incontrati:

Le Società

- **EP Produzione S.p.A., Fiume Santo S.p.A., EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A., EP Centrale Tavazzano e Montanaso S.p.A., EP Centrale Ostiglia S.p.A., Ergosud S.p.A. e EP Energia Italia S.r.l.** (di seguito le "Società") rappresentate da Alberto Fantuzzo

e

Le OO.SS. Nazionali

- **FILCTEM - CGIL**, rappresentata da Ilvo Sorrentino, Mauro Tudino e Andrea Lovisetto;
- **FLAEI - CISL**, rappresentata da Cristiano Mazzucotelli;
- **UILTEC - UIL**, rappresentata da Marco Pantò e Antonio Cozzolino.

e

La delegazione sindacale territoriale e le RSU / RSA dei siti interessati

con l'obiettivo di procedere, in base a quanto previsto dall'art. 42 del CCNL, alla stipulazione di un accordo sindacale che disciplini in maniera uniforme per tutti i dipendenti e aggiorni e semplifichi le intese esistenti sulle seguenti materie:

- *Spese di vitto e alloggio*
- *Indennità di trasferta*
- *Spese di viaggio e rimborsi kilometrici per l'utilizzo del mezzo personale*
- *Indennità di guida per l'utilizzo di mezzi aziendali*

Le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione, hanno convenuto quanto segue:

1. Premessa

Con le sole eccezioni previste nel presente accordo, le situazioni che possono tipicamente dar luogo alla richiesta di una indennità o di un rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio sono quelle in cui il lavoratore sia comandato ad operare, per motivi di servizio, in altro luogo rispetto alla sua sede di lavoro.

Per le modalità operative di richiesta dei rimborsi nonché per l'acquisto diretto da parte dell'azienda dei titoli di viaggio e soggiorno (es: biglietti ferroviari, voucher degli hotel) si rimanda alle procedure aziendali in essere.

2. Spese di vitto e alloggio

Tali spese devono essere contenute entro limiti di ragionevole economia (e comunque nell'ambito delle policy aziendali e dei massimali riportati nella tabella al punto 2.1) e saranno di norma rimborsate a *più di lista*, previa presentazione di valida documentazione giustificativa, anche ai fini fiscali (es: scontrino/ricevuta fiscale).

Il rimborso, nel caso in cui non sia possibile documentare l'effettiva spesa sostenuta, potrà essere alternativamente corrisposto *in misura forfetaria* (cfr. importi lordi riportati nella tabella al punto 2.2).

I rimborsi (sia a più di lista che a forfait) potranno essere richiesti nei seguenti casi:

- **Pranzo:** quando la trasferta abbia avuto inizio prima della fascia oraria della pausa pranzo prevista dalla regolamentazione della propria sede di lavoro e sia terminata dopo di essa. I "motivi di servizio" che danno titolo al rimborso del pasto meridiano possono ritenersi sussistenti anche in situazioni non riconducibili alla "trasferta" nelle sole ipotesi eccezionali in cui il lavoratore,

pur operando nella propria sede di lavoro, per impedimenti oggettivi e/o per improrogabili esigenze di servizio non possa fruire della mensa aziendale, laddove esistente (es: qualora il servizio mensa sia momentaneamente non disponibile oppure in caso di richiesta aziendale di protrarre la prestazione oltre l'intervallo mensa). Tali circostanze dovranno essere espressamente attestate dal Lavoratore interessato e giustificate tramite dichiarazione del proprio responsabile gerarchico. In tali casi il dipendente potrà richiedere il rimborso del pasto meridiano in misura forfettaria, che sarà assoggettata a piena tassazione e contribuzione, come previsto dalle vigenti previsioni normative. Per i dipendenti che siano assegnatari di un buono pasto, rimane ferma la possibilità di chiedere il riconoscimento di un Ticket Restaurant anche nelle giornate di trasferta (tramite inserimento della voce "trasferta con ticket" nel portale Zucchetti); l'inserimento di tale richiesta sostituisce qualsivoglia altra forma di rimborso per il pranzo.

- Cena: quando la trasferta abbia avuto inizio prima delle 20:00 e termini dopo tale orario;
- Pernottamento: quando la trasferta riguardi località site ad una distanza tale da non consentire nella medesima giornata il rientro nella propria sede di lavoro o domicilio/residenza o, comunque, quando il lavoratore sia comandato per esigenze di servizio a pernottare nella località di trasferta.

È ammesso il trattamento promiscuo dei rimborsi (inteso nel senso che alcuni potranno essere richiesti a piè di lista ed altri a forfait).

Nel caso in cui il pasto venga consumato a piè di lista durante il trasferimento da una località ad un'altra o durante una sosta del viaggio di rientro, andranno detratti dal numero di ore di viaggio retribuite almeno 45 minuti.

Qualora nella località di trasferta sia in funzione una mensa aziendale, i dipendenti saranno tenuti ad avvalersi di tale servizio e sono pertanto di norma escluse tutte le altre forme di rimborso; in tal caso, ferma rimanendo la trattenuta di euro 0,50, verrà riconosciuta una indennità forfetaria di € 4,00 lordi.

2.1 Massimali per rimborso a piè di lista pranzo e cena

Pranzo	€ 30,00
Cena	€ 55,00

2.2 Importi Forfetari per vitto e alloggio

Pasto Meridiano	€ 21,00
Pasto Serale	€ 21,00
Alloggio	€ 23,00

2.3 Personale Turnista / spese per pasto meridiano e serale

Nel caso in cui il lavoratore turnista, per esigenze di servizio, debba protrarre il turno del mattino o anticipare il turno notturno di almeno quattro ore, avrà diritto al rimborso delle spese dallo stesso sostenute per il pasto meridiano o serale. Il rimborso avverrà:

- nella misura forfetaria sopra indicata quando sia presente una mensa aziendale o altri servizi di ristorazione in convenzione e il turnista non sia nella oggettiva condizione di poterne fruire; oppure
- con il riconoscimento di un *Ticket Restaurant* qualora non sia presente nella propria sede alcuna mensa o servizio di ristorazione in convenzione.

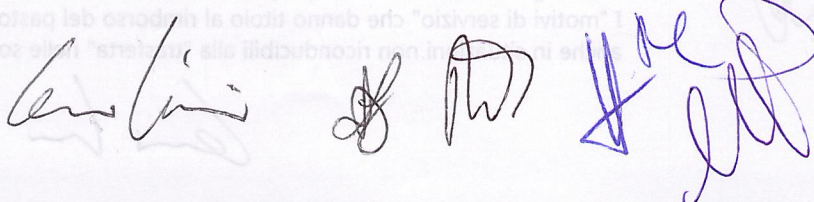
3. Indennità di trasferta

Tale importo è riconosciuto anche a copertura delle piccole spese non documentabili (es: prima colazione, caffè) in caso di trasferta in ambito nazionale con pernottamento, sia in regime di rimborso a forfait sia in regime di rimborso a piè di lista, ed è stabilito nella misura di ~~euro 31,00 lordi~~.

31,00 € LORDI

3.1 Trasferte di lungo periodo

Per le trasferte continuative superiori al mese, il trattamento complessivo di trasferta viene concordato dall'Azienda e dai lavoratori interessati, eventualmente assistiti dai propri rappresentanti sindacali, così come previsto all'art. 42, comma 2 del vigente CCNL.



3.2 Trasferte all'estero

In caso di trasferta all'estero, il rimborso delle spese di vitto e alloggio potrà avvenire esclusivamente secondo il criterio del piè di lista, sulla base dei documenti giustificativi prodotti.

Nelle ipotesi di trasferta con pernottamento è riconosciuta un'indennità di trasferta anche a copertura delle piccole spese non documentabili (analogamente a quanto riconosciuto per le trasferte in ambito nazionale), secondo il seguente regime:

- (i) con riferimento alle ipotesi di trasferta *nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea*, l'importo dell'indennità riconosciuto per ogni giornata di trasferta con pernottamento è stabilito nella misura di **Euro 36,00** lordi.
- (ii) Con riferimento all'ipotesi di trasferta *al di fuori della Comunità Europea*, la determinazione dell'indennità per ogni giornata di trasferta con pernottamento è rimessa ad accordi diretti tra l'Azienda ed il lavoratore interessato, eventualmente assistito dai propri rappresentanti sindacali, tenuto conto delle specificità (costo della vita, valori di cambio, ecc.) proprie del Paese di destinazione.

4. Spese di viaggio/rimborsi kilometrici per utilizzo del proprio automezzo per motivi di servizio

I viaggi per servizio devono essere effettuati preferibilmente con mezzi pubblici di trasporto (es: ferrovie, aerei ecc.); le relative spese potranno essere sostenute dall'azienda tramite l'acquisto diretto dei titoli di viaggio ovvero rimborsate al dipendente a piè di lista, previa presentazione da parte dello stesso di documenti giustificativi di spesa fiscalmente validi.

Qualora la località di trasferta o di destinazione del viaggio effettuato per motivi di servizio non sia raggiungibile con mezzi pubblici di trasporto ovvero gli orari degli stessi non siano compatibili con le necessità di servizio, l'Azienda metterà a disposizione del Lavoratore un automezzo aziendale *in pool* o a noleggio, ovvero, in via subordinata, autorizzerà il Lavoratore a raggiungere detta località con il proprio automezzo personale, con rimborso delle relative spese, quantificate forfettariamente in **€0,55 al kilometro**. Tale rimborso chilometrico è da intendersi come omnicomprensivo di tutte le spese connesse all'uso dell'automezzo personale (a titolo esemplificativo: assicurazione, bollo, carburante). A questi fini, il riferimento per stabilire la distanza da considerare per il rimborso sarà il luogo di residenza del lavoratore e il percorso logisticamente più conveniente.

L'uso per servizio dell'automezzo personale del lavoratore è subordinato alla preventiva autorizzazione del proprio responsabile gerarchico e all'accertamento dell'avvenuta stipulazione sullo stesso, a cura del dipendente, di una polizza R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli).

Laddove per i percorsi autorizzati sia possibile effettuare tratti autostradali, il dipendente è tenuto di norma ad usufruirne; i relativi pedaggi verranno rimborsati a piè di lista.

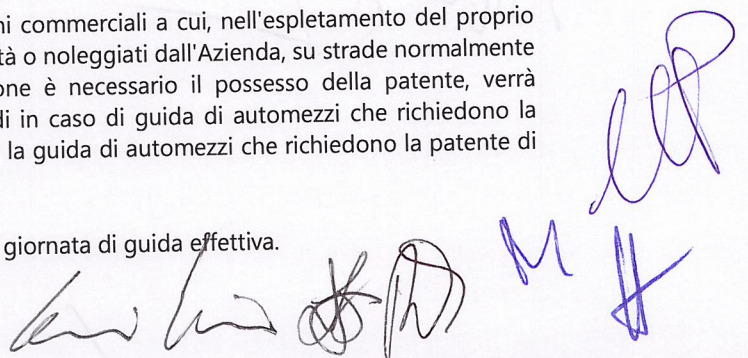
Saranno ugualmente rimborsate a piè di lista le eventuali spese documentate per ricovero o custodia dell'automezzo durante la trasferta.

Fermo restando le disposizioni e prassi oggi esistenti in tema di rimborso delle "eventuali maggiori spese" ai lavoratori che dovessero essere chiamati ad effettuare una prestazione pari o superiore a 4 ore in un giorno di riposo settimanale, con diritto alla maturazione di una giornata di riposo compensativo, e debbano raggiungere il proprio posto di lavoro con l'automezzo personale, il relativo importo c.d. "di seconda fascia" oggi riconosciuto viene aggiornato a **€0,33 al kilometro**.

5. Indennità di guida

Al lavoratore non autista o che non abbia mansioni commerciali a cui, nell'espletamento del proprio lavoro, sia richiesto di guidare automezzi di proprietà o noleggiati dall'Azienda, su strade normalmente aperte al pubblico traffico e per la cui conduzione è necessario il possesso della patente, verrà corrisposta un'indennità nella misura di **€5,00** lordi in caso di guida di automezzi che richiedono la patente di tipo "B" e nella misura di **€6,00** lordi per la guida di automezzi che richiedono la patente di tipo "C".

Le indennità di cui sopra sono corrisposte per ogni giornata di guida effettiva.



Qualora il viaggio inizi o si protragga oltre il normale orario di lavoro, il tempo di percorrenza sarà considerato, per tutti coloro che viaggiano sul mezzo aziendale o noleggiato dall'Azienda o privato, secondo quanto previsto all'art. 42, comma 3 del vigente CCNL.

In tali occasioni l'Azienda, oltre a rispondere civilmente nei confronti di terzi in caso di sinistro - tramite l'assicurazione R.C.A. degli autoveicoli -, provvede anche all'assistenza legale del lavoratore per eventuali responsabilità penali ad esso derivanti dalla guida di mezzi motorizzati di proprietà dell'Azienda o da questa noleggiati, di norma sempre tramite l'assicurazione R.C.A. sul veicolo. Tale ultima condizione è estesa anche ai lavoratori reperibili nelle ipotesi di utilizzo del proprio mezzo e limitatamente alle occasioni di intervento. Sono esclusi da tale tutela i casi in cui il sinistro sia stato causato da dolo o colpa grave del Lavoratore.

6. Decorrenza e aggiornamento dell'Accordo

Il presente accordo supera e sostituisce, per le materie trattate, eventuali precedenti accordi, conclusi anche a livello locale, e decorre dal 1° gennaio 2024.

I nuovi importi saranno resi operativi entro i tempi tecnici necessari all'aggiornamento dei sistemi di gestione payroll e, comunque, entro il 30 settembre 2024.

Con la operatività dei nuovi importi saranno altresì riconosciuti, ai dipendenti in forza alla data di erogazione, gli arretrati spettanti con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Le Parti si incontreranno nuovamente entro il 30 settembre 2025 al fine di verificare gli importi qui indicati rispetto all'andamento dell'indice inflattivo (IPCA-NEI) negli anni 2023 e 2024 rispetto all'anno 2022 e, se del caso, riconoscere eventuali corresponsioni arretrate per tali anni e/o apportare le relative rivalutazioni. Successivamente, per i fini di cui sopra e per eventuali revisioni della struttura dell'accordo, le Parti si incontreranno con cadenza biennale.

7. Arretrati forfettari

Entro il 30 settembre 2024, ai dipendenti in forza nell'anno 2023 e alla data di erogazione, saranno inoltre riconosciuti i seguenti importi forfettari, che saranno erogati in forma di buoni carburante, quantificati in base alle percorrenze chilometriche dagli stessi effettuate con il proprio automezzo personale nell'anno 2023 per ragioni di servizio o di trasferta.

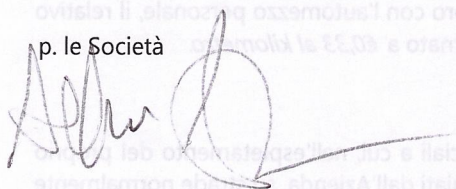
Percorrenza chilometrica	Importo
Da 1 a 500 KM	75 euro
Da 501 a 1000 KM	125 euro
Da 1001 a 2000 KM	150 euro
Oltre 2000 KM	200 euro

8. Clausole finali

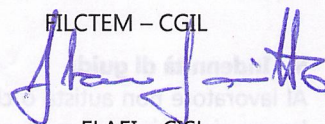
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano di avere integralmente definito e superato ogni e qualsivoglia questione o intesa relativi agli importi di cui trattasi e al loro relativo riconoscimento e aggiornamento.

Letto, confermato e sottoscritto

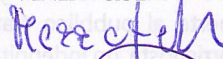
p. le Società



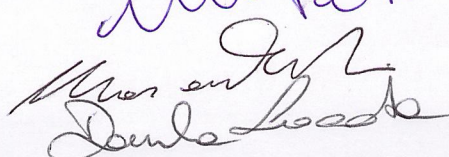
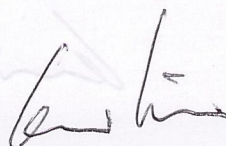
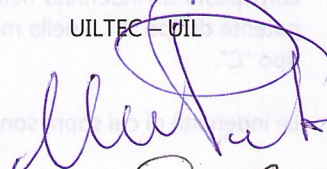
FILCTEM – CGIL



FLAEI – CISL



UILTEC – UIL



Verbale di incontro sindacale

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 (Interlocuzione Sindacale) dell'accordo sottoscritto in data 19 luglio 2023 in materia di premio di risultato, addì 18 giugno 2024, a Roma, si sono incontrati:

le Società

- **EP Produzione S.p.A., EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A., EP Centrale Ostiglia S.p.A., Fiume Santo S.p.A., EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A., Ergosud S.p.A.** rappresentate da Alberto Fantuzzo

e

le OO.SS. Nazionali

- **FILCTEM - CGIL**, rappresentata da Andrea Lovisetto;
- **FLAEI - CISL**, rappresentata da Cristiano Mazzucotelli;
- **UILTEC - UIL**, rappresentata da Marco Pantò.

Presenti le RSU/RSA e le delegazioni territoriali delle aziende interessate.

* * * *

Nell'ambito dell'incontro è stato comunicato alle OO.SS. l'esito della consuntivazione dei risultati di redditività e la media di quelli di produttività relativi all'anno 2023, utili per il calcolo del premio di risultato che sarà posto in pagamento, al netto di eventuali opzioni per la sua conversione in Welfare, il prossimo 27 luglio.

Premesso che per il livello BSS il valore base del Premio (7,30% del minimo contrattuale integrato) è pari a Euro 2.504,02 a cui va aggiunto il valore dell'una tantum di euro 210 previsto dal CCNL, i risultati di redditività e produttività sono stati i seguenti.

Il risultato di redditività (valevole per tutte le società coinvolte e con un peso pari al 30% dell'intero premio) è stato pari al 79,5%;

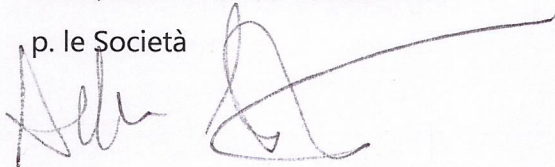
Il risultato medio degli obiettivi di produttività è stato il seguente:

Staff (EP Produzione): 114,2%

	Obiettivi Generali	Obiettivi Specifici
Ostiglia	116,1%	116,3%
Tavazzano	120,0%	115,4%
Trapani	106,2%	115,0%
Fiume Santo	108,1%	114,5%
Ergosud/Scandale	116,7%	113,7%
Livorno Ferraris	105,7%	117,0%

Letto, confermato e sottoscritto.

p. le Società



FILCTEM - CGIL
FLAEI - CISL
UILTEC - UIL

